

Originale

N. 6412/10
N. 25/12

R.G. notizie di reato.
R.G. Tribunale

N. 633/14 Reg. Sentenze

Data del Deposito: 31 MAR 2014

Data di Irrevocabilità: _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il _____



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. **Maria Francesca CHIURI** all'udienza del **14/02/2014**, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M.

n.

res.te in

ve ha dichiarato il domicilio uscendo dal carcere per questa causa, elett.te dom.to presso l'Avv. Sonia CACITTI, del Foro di Tolmezzo, con studio in Tolmezzo,

Via Della Torre n. 2 - Si notifici ad entrambi i domicili. - LIBERO presente

Difeso di fiducia dall'Avv. CACITTI Sonia, del Foro di Tolmezzo, con studio in TOLMEZZO - 33028 - via Della Torre n. 2, tel. 0433.468632 - fax 0433.43258, in collegio con l'Avv. Alessandra NUCCI, del foro di Monza, con studio in Monza, via Italia n°44/B, tel. e fax 039.2308836

IMPUTATO

in ordine al reato previsto dall'art. 648 c.p. perché, al fine di trarne ingiusto profitto e conoscendone l'illecita provenienza, acquistava o comunque riceveva la vettura Audi A8 tg. DG... provento del reato di appropriazione indebita denunciata da C.l. Simone in data 5.2.08.

In Cinisello B.mo ex art. 9 c.p.p. data ant. e pross. 11.11.08

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero, Dott.ssa Bodenizza:

assoluzione perché il fatto non costituisce reato

La difesa: assoluzione ex art.530/1 c.p.p., in subordine assoluzione ex 530/2° comma e in estremo subordine minimo della pena e benefici

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 25.02.2011, l'imputato è stato citato in giudizio per rispondere del reato in rubrica ascrittogli.

M. presente, ha chiesto la definizione del processo con il rito abbreviato subordinato all'acquisizione della mappa di Cinisello Balsamo ed ha chiesto di rilasciare spontanee dichiarazioni.

Il giudice ha ammesso il rito e dopo le dichiarazioni dell'imputato entrambe le parti hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Acquisito il fascicolo del P.M., all'odierna udienza, il Tribunale ha deciso con la lettura del dispositivo in atti.

©©©©©

Questo il fatto.

In data 11.11.2008 nel Comune di Malborghetto - Valbruna, in uscita dall'Italia in direzione Austria, l'odierno imputato è stato controllato alla guida dell'Audi A8 targata DG... che da un controllo allo S.D.I. è risultata oggetto di denuncia sporta in data 04.11.08 per appropriazione indebita.

Per questa ragione l'imputato è stato arrestato e poi, in seguito ad ordinanza emessa in data 14.11.08 dal Gip presso il Tribunale di Tolmezzo, condotto in custodia cautelare nel carcere di Tolmezzo.

Ha dichiarato l'imputato, in sede di spontanee dichiarazioni, di aver rifiutato gli arresti domiciliari per l'onta che sarebbe derivata alla sua famiglia a causa dei controlli da parte della P.G. e in data 28.11.08, su richiesta dello stesso P.M., il Gip di Tolmezzo, considerata la collaborazione prestata dal M. e gli elementi dallo stesso forniti agli inquirenti, ha scarcerato l'imputato rimettendolo in libertà.

L'auto condotta dal M. e denunciata quale oggetto di appropriazione indebita risultava di proprietà della società di leasing "GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI" corrente in Sesto Fiorentino, e locata a C. SIMONE (imprenditore nel settore vinicolo nato a Siena e residente a Castellina in Chianti). Quest'ultimo, in sede di querela sporta il 4.11.08 aveva dichiarato di aver prestato l'auto a C.E. DAVIDE (nato a Carpenedolo provincia di Brescia ed ivi residente, separato, di fatto domiciliato a Civitavecchia, poi risultato pluripregiudicato e irreperibile) il quale non l'aveva più restituita nonostante le sue richieste.

Nel prosieguo delle indagini il C.I. sentito a s.i.t. dai Carabinieri di Vagliagli il 21.11.08 precisava di aver consegnato l'auto al C.E. persona conosciuta tramite amici comuni nel luglio 2008 a Civitavecchia, perché la facesse visionare a suoi conoscenti interessati a subentrare nel contratto di leasing. Ha dichiarato il C.I. che dopo dieci giorni il C.E. avrebbe dovuto restituire l'auto allorché non avesse trovato una persona interessata e per questa ragione, trascorsi oltre venti giorni dalla consegna, il 04.11.08 si era determinato a sporgere la querela (cfr. verbale di s.i.t. in data 21.11.08 rese dal C.I. CC. Di Vagliagli). Ha precisato infine che l'auto era assicurata contro il furto.

Nonostante le indagini, immediatamente esperite, il C.E. non è mai stato trovato, né nel luogo della residenza anagrafica, né in quello del domicilio di fatto.

Trattandosi di veicolo oggetto di appropriazione indebita che peraltro stava varcando il confine verso l'Austria, il fatto in imputazione integra, certamente, dal punto di vista oggettivo, il reato di ricettazione contestato.

Cionondimeno l'imputato ha subito dichiarato, già dinanzi al P.M. e poi dinanzi al Gip e in seguito in dibattimento dinanzi a questo Tribunale, che nel 2008 aveva difficoltà lavorative in quanto diverse attività imprenditoriali gli erano andate male e in quel contesto di precarietà economica aveva ricevuto la proposta, da un suo conoscente di nome Bobo del quale non aveva

saputo indicare il numero di telefono, di accompagnare in Italia da Vienna la fidanzata di un amico del Bobo per il corrispettivo di 500,00 euro. L'offerta gli risultò interessante per cui accettò l'incarico e pochi giorni dopo si presentò nel luogo dell'appuntamento, in Piazzale Loreto a Milano, ove altro soggetto di nome Massimo gli consegnò l'auto e le chiavi.

L'auto era munita di tutti i documenti che l'imputato stesso prima di prendere in consegna la vettura ha personalmente controllato.

Ha dichiarato il M. che l'unico suo timore riguardo alla complessiva operazione era che la fidanzata di Vienna non avesse il permesso di soggiorno per cui stabili, immediatamente con lo stesso Massimo, che nel caso di irregolarità relative al permesso di soggiorno egli non avrebbe portato la c.d. fidanzata in Italia.

Ha poi dichiarato che giunto a casa di sua sorella, che in quel periodo lo ospitava, ha subito verificato sul sito della Polizia che la targa della vettura non fosse oggetto di segnalazione ed ha accertato che quella targa non risultava da ricercare. Solo in seguito a questo accertamento, insieme al figlio minore della sorella si era recato in un garage per far lavare la macchina e poi era partito. Per le ragioni suddette - ha ribadito l'imputato - egli era certo che la vettura non fosse provento di delitto, precisando altresì che in caso contrario mai avrebbe accettato l'incarico, nonostante le ristrettezze economiche di quel periodo.

Attualmente l'imputato, munito del diploma alberghiero, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale direttore di albergo in ... , ma nel 2008 aveva tentato più attività imprenditoriali che non erano riuscite ad affermarsi sul mercato; inoltre si era anche separato dalla moglie. L'imputato, benché sia nato nel luglio del ... , non ha alcun tipo di precedente, né di polizia, né giudiziario, né ha altri procedimenti in corso, mentre dalla documentazione in atti risulta affetto da stati di ansia e tremori essenziali per i quali è tuttora in cura al C.P.S.

©©©©©

Esaminate tutti gli elementi - oggettivi e soggettivi, rappresentativi e dichiarativi - acquisiti al fascicolo, il Tribunale ritiene che il fatto descritto in imputazione configuri, solo dal punto di vista materiale, il reato di ricettazione contestato in quanto l'accusa non ha fornito elementi sufficienti per ritenere provato anche l'elemento soggettivo, richiesto a titolo di dolo dalla norma.

Vero è che la consapevolezza dell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, quali possono essere anche 1) la presenza sulla stessa cosa di quelli che, in base alle regole della comune esperienza, costituiscono i "classici segni" di una precedente sottrazione illecita dell'automezzo al legittimo proprietario; 2) ovvero anche l'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Senonché nel caso di specie la vettura, come già detto, è stata consegnata al M. Con le sue chiavi e con i suoi documenti, sicché nessun segno esteriore e immediatamente percepibile si può dire che avrebbe dovuto indurre al sospetto sulla provenienza.

In ordine al secondo punto invece il M. sin dall'inizio ha indicato agli inquirenti la provenienza della vettura, affermando di aver dichiarato tutti gli elementi di fatto di cui era a conoscenza. E' vero che non ha fornito cognome e numeri di telefono né di Bobo, né di Massimo, ma è anche vero che il P.M. ha sequestrato i cellulari del M. ed evidentemente ha preferito non indagare oltre, così come ha scelto di non indagare ulteriormente sulle perplessità avanzate dalla Polizia di Cinisello Balsamo in ordine alla genuinità della ricostruzione difensiva; perplessità queste che in mancanza di alcun riscontro reale rimangono a livello di mere congetture in quanto tali inidonee a giudicare "non attendibili" le indicazioni sulla provenienza riferite dall'imputato, si badi bene, al P.M. , poi al Gip e poi a questo Tribunale.

D'altra parte, pur ammettendo, come la Suprema Corte ha più volte precisato, che l'elemento psicologico della ricettazione possa essere integrato anche dal dolo eventuale (configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio) non può non rilevarsi come nella fattispecie in esame il M. si sia immediatamente adoperato - con i mezzi a sua disposizione, ovvero consultando su internet il sito della Polizia di Stato - per verificare l'ipotesi

della illecita provenienza, circostanza credibile a giudizio di questo Tribunale, in quanto, considerate le qualità soggettive del M. (soggetto affetto da crisi d'ansia e tremori essenziali per i quali è tuttora in cura al CPS, che è stato capace di preferire il carcere - dormendo per 17 giorni nella infermeria - pur di evitare l'infamia che dai controlli di P.G. sarebbe derivata alla sua famiglia in caso di arresti domiciliari), risulta coerente che egli mai avrebbe fatto salire a bordo dell'auto il figlio minore di sua sorella, allorchè avesse immaginato la provenienza delittuosa della vettura.

Alla luce degli elementi sopra indicati ritiene il Tribunale che la ricostruzione difensiva abbia la plausibilità sufficiente quanto meno per insinuare il ragionevole dubbio sulla sussistenza della consapevolezza in capo al M. della provenienza delittuosa. Pertanto l'imputato va assolto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.



ASSOLVE

M. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
Fissa il termine per il deposito dei motivi in 45 giorni.

Monza, il 14/02/2014

Depositato in Cancelleria

oggi 31 MAR 2014
IL CANCELLIERE
D.ssa Gambella PROT.



IL GIUDICE
dott. Maria Francesca CHIURI



DIRITTI DI CANCELLERIA PER
e.....32..... VERSATI
MEIANTE APPLICAZIONE DI
MARCHE DA BOLLO
SULL'ORIGINALE, Ex Art. 265
T.U. 115/2002.
MONZA

IL CANCELLIERE

